

A.M.A.M.I.
IV Congresso Nazionale
“Medico e paziente: punto di svolta”

26/27 Settembre 2008

Roma

“Posizione d’attacco e di difesa del medico ingiustamente accusato”

* * *

Premessa

Il clamore che si va sempre più diffondendo ad ogni livello della Società nei confronti dell’errore umano, incentrato soprattutto nei confronti di una categoria di professionisti quali sono i medici, impone alla Associazione che si è prefissa di difendere quelli che siano ingiustamente accusati di malpractice di “passare all’attacco” per arginare l’onda crescente di accuse spesse volte “alimentate” da altre categorie di professionisti, in particolare da compagni di avvocati e medici legali, impegnati a lucrare sugli errori – spesse volte presunti- di medici accusati indiscriminatamente.-

La posizione d’attacco che ho più volte assunto a difesa dei medici ingiustamente accusati, con esiti favorevoli per l’accusato, mi ha suggerito il titolo di questo intervento volto a divulgare quali mezzi d’attacco si possono legittimamente usare per la migliore “difesa del medico ingiustamente accusato”. E qui giova entrare subito in *medias res*, distinguendo l’attacco che si fa al medico in sede penale, da quello che gli viene portato in sede civile.-

Sede penale.-

In ogni occasione che mi è capitata di parlare o scrivere sull’argomento ho precisato che il P.M. per dar seguito ad una querela-denuncia dovrebbe pretendere che la stessa sia suffragata da una consulenza medico-legale giurata. Tale metodologia avrebbe anzitutto un “effetto dissuasorio” attesoché una consulenza medico-legale “onesta” inciderebbe ovviamente nelle tasche del querelante-denunciante.

Ed a chi obietta che la categoria dei meno abbienti non potrebbe permettersi una appropriata consulenza, rispondo che esiste ancora nel nostro Ordinamento l'Istituto del gratuito patrocinio.-

Così facendo ogni "attivatore" del procedimento penale (querelante e/o denunciante oltretutto medico-legale) sarebbe posto di fronte alle proprie responsabilità, specie nei confronti di quei medici che alla fine delle indagini, anche preliminari, risultassero del tutto innocenti: situazione questa già verificatasi e che consentirebbe ad una dottoressa artatamente denunciata di promuovere una robusta azione risarcitoria, che inizialmente era decisissima ad intraprendere e che ora –scampato il grave pericolo- è titubante ad iniziare perché delusa del modo con cui si è tentato di sottoporla a processo penale, ove gli si richiedeva dalla costituita Parte Civile un maxi risarcimento di ben 3 (tre) milioni di Euro.-

E così facendo si risparmierebbe molto denaro –che il già "povero" Ministero della Giustizia non può certo permettersi di sperperare- come ho avuto modo di constatare in altro procedimento nel quale sulla base di una denuncia nei confronti di "tutti i medici" che avevano avuto modo di incontrare –anche a livello amministrativo- una donna che lamentava una tardiva diagnosi di coxoartrosi, si è aperto un procedimento penale nei confronti di ben 12 (dodici) medici prima messi alla gogna dalla stampa locale e poi tutti assolti sulla base delle conclusioni di una lunga, laboriosa e dispendiosa perizia collegiale disposta dal Magistrato inquirente: procedimento che è costato alla cassa dello Stato alcune migliaia di Euro.-

E qui mi fermo, perché basterebbe che si ponessero i paletti sopra indicati perché Giustizia venisse per davvero fatta, prevenendo sperperi inutili di energie, di denaro per avvocati e consulenti degli indagati e –soprattutto- per le misere risorse dell'italica giustizia.-

Sede civile.-

Va subito detto che chi accusa il medico di malpractice in sede civile merita maggiore attenzione di chi lo fa in sede penale, atteso che scegliendo tale via dimostra di non voler "buttare in pasto ai media" (spesso "vogliosi" di gettar fango sulla cosiddetta "malasanità")

la figura e la professionalità del medico, accentuando in tal modo un terribile deterrente per lo stesso.-

Ma anche in sede civile si verificano spesso fattispecie di accuse infondate, che ove tali appaiano *ictu oculi* vanno subito affrontate in “posizione d'attacco”.-

Siffatta posizione può essere assunta nel modo che passo ad esporre e che proprio in questi giorni ho avuto modo di sperimentare favorevolmente per il medico attaccato.-

- A) In data 25.01.07 un avvocato accusava una dottoressa che aveva avuto in cura una bambina di 6 (sei) anni una sequela di disturbi anche psicologici che avevano accompagnato la crescita della piccola *“per il ritardo nella diagnosi ma anche per le diagnosi errate che sono state emesse...”* concludendo il suo intervento in questi termini: *“Con la presente ravvisando una responsabilità professionale di ordine contrattuale anche nei suoi confronti si viene a chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti dai miei assistiti sia in ordine patrimoniale che di ordine extrapatrimoniale derivante da quanto denunciato”*.-
- B) Per conto della dottoressa mia mandante rispondevo alla richiesta ut supra formulata anzitutto respingendo fermamente l'addebito mosso, precisando tuttavia che *“siffatta presa di posizione”* potrà essere riveduta ove sia sorretta da una adeguata ed obiettiva consulenza medico-legale che dia giustificazione corretta della asserita *“responsabilità professionale di ordine contrattuale”* contestata alla mia mandante con la lettera sub A).-
- C) Segnalavo inoltre che *““In difetto di siffatta giustificazione la mia mandante non solo ribadirà fermamente in ogni sede competente la estraneità del proprio operato nella causazione degli asseriti danni “sia di ordine patrimoniale che di ordine extrapatrimoniale derivanti da quanto denunciato”, ma si vedrà anche costretta a richiedere a lor signori il risarcimento dei danni di ogni natura che essa andrà a subire a seguito di qualsiasi ulteriore loro iniziativa che –allo stato- risulta attestata su mere affermazioni prive di alcun riscontro scientifico”*”.-

E concludevo tale mio intervento scrivendo: *“Conseguentemente a tale precisa e decisa presa di posizione della mia mandante costei, mio tramite, non può esimersi dall'inviare loro **formale diffida** a non intraprendere nei suoi confronti qualsiasi*

iniziativa anche extragiudiziale che non sia sorretta da un appropriato supporto scientifico”.-

Naturalmente il legale dei Genitori e della piccola paziente asseritamente mal curata, rispondeva in termini di sorpresa alla mia diffida, scrivendo testualmente: *“Se il principio da Lei applicato fosse corretto dovrei diffidarla dal diffidare i miei clienti (sic!”*, così concludendo il suo scritto:

“Si respinge la diffida ed in sede di giudizio si darà dimostrazione di quanto asserito e già riscontrato in sede di perizia medico legale di parte”: perizia peraltro non allegata a tale lettera!

D) A questo punto, avendo constatato che era doveroso ed opportuno cercare di evitare alla mia mandante un oneroso, dispendioso e lungo processo, mi permettevo di segnalare al Collega di parte attrice:

“A) che la suindicata mia diffida trovava origine “da diverse ed incresciose esperienze vissute da medici affrettatamente ed infondatamente accusati di malpractice”;

B) che ferma tale puntualizzazione debbo anche significarle che i rimedi di cui agli art. 91 e 96 C.C. si sono dimostrati finora inadeguati “a tutelare le ragioni di chi venga coinvolto, incolpevole, in un’azione giudiziaria”: al quale riguardo mi limito a segnalare il caso di un medico bolognese che –stanco di essere “perseguitato” in sede penale- al rientro da una ennesima udienza di rinvio tornò a casa per impiccarsi!;

proponevo poi a tale Collega:

“Tanto doverosamente premesso e considerata la sua precisa affermazioni che “in sede di giudizio si darà dimostrazione di quanto asserito e già riscontrato in sede di perizia medico-legale di parte” mi permetta di suggerire il ricorso alla procedura dell’accertamento preventivo previsto dall’art. 696 bis del vigente Codice di rito, quale rimedio che può consentire una più rapida definizione del contesto risarcitorio”.-

E concludevo il mio intervento in questi termini:

“Per parte mia le assicuro che qualora una consulenza tecnica preventiva mettesse in luce qualche profilo di responsabilità della mia mandante, sarò io stesso ad esigere che la garanzia assicurativa di cui la stessa gode venga attivata subito, senza attendere le notorie lungaggini giudiziario”.-

Ora sono lieto di precisare che la procedura da parte mia suggerita al Collega è stata da questi intrapresa e si è ritualmente svolta in maniera rigorosa e corretta fra tutte le parti del procedimento ex art. 696 bis C.P.C.: una nuova e recente norma che può essere efficacemente utilizzata per prevenire tante liti perniciose per tutti.-

Vicenza, lì 26.9.2008.-

(avv. Ugo Dal Lago)

Avv. Ugo Dal Lago
Corso Fogazzaro, 182
36100 Vicenza
Tel. 0444-544044 Fax 0444-546972
e-mail info@studiodallago.it
www.studiodallago.it